BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER FAMIGLIE MONOGENITORIALI

(Art. 10 lett. d del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza)

N. 13/2024

Art. 1 - Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 10, lett. d) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della famiglia, e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 aprile 2024, indice per l'anno 2024 un bando per l'assegnazione di contributi, fino allo stanziamento dell'importo di € 800.000,00, in favore degli iscritti che siano nucleo monogenitoriale, ovvero famiglia a genitore unico, e che abbiano nello stato di famiglia almeno un figlio di età inferiore a 26 anni, a proprio totale ed esclusivo carico economico, nei cui confronti non vi sia obbligo altrui di mantenimento.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che, alla data della sua pubblicazione, siano iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12 né cancellati dall'Albo/Registro dei Praticanti Avvocati, non titolari di alcun trattamento di pensione e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Sono, inoltre, destinatari del bando coloro che, alla data della sua pubblicazione, siano titolari di pensione di invalidità o indiretta erogata dalla Cassa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 1 comma 6 del Regolamento dell'Assistenza, i destinatari non possono beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogata tramite bandi.

Art. 3 - Importo

Il contributo erogato in unica soluzione è di € 1.000,00 per ciascun figlio.

Per coloro che abbiano già beneficiato della provvidenza in forza del medesimo bando indetto negli anni 2022 (bando n. 12/2022) e/o 2023 (bando n. 13/2023), il contributo è ridotto del 50%.

Art. 4 – Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al bando e l'ammissione in graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere nucleo monogenitoriale, ovvero famiglia a genitore unico, nello specifico:
 - genitore vedovo/genitore con figlio a cui è deceduto l'altro genitore;
 - genitore single con figlio non riconosciuto dall'altro genitore;
 - genitore single con figlio adottato;
 - genitore single separato/divorziato con figlio per il quale nessun obbligo di mantenimento è stato posto a carico dell'altro genitore;
- b) avere, alla data di presentazione della domanda, nello stato di famiglia almeno un figlio di età inferiore a 26 anni, a proprio totale ed esclusivo carico economico, nei cui confronti non vi sia obbligo altrui di mantenimento;
- c) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa, comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall'anno successivo al pensionamento;
- d) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa, sia iscritti a ruolo per gli anni successivi al 2000, sia in fase di riscossione diretta, anche se non sono stati oggetto di preventivo accertamento;
- e) non aver beneficiato di altre prestazioni erogate tramite bandi a sostegno della famiglia emanati nel 2024;
- f) non aver percepito analoga prestazione erogata dallo Stato e/o da altri Enti.

Art. 5 - Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata a partire dal 16 ottobre 2024 e sino alle ore 24,00 del 31 dicembre 2024 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica:

- a) certificato stato di famiglia, ovvero autocertificazione contenente i dati anagrafici di ciascun componente con indicazione dell'indirizzo di residenza;
- b) autocertificazione che il figlio/i figli sono a totale ed esclusivo carico economico del richiedente e non vi è obbligo altrui di mantenimento;

c) attestazione ISEE del richiedente in corso di validità alla data di presentazione della domanda o alla data di riscontro alla richiesta di integrazione trasmessa

dalla Cassa, senza la segnalazione di omissioni e/o difformità;

d) sentenza di separazione/divorzio, nel caso di genitore single

separato/divorziato.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda

e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante dovrà produrre, nel termine

perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le

dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

Art. 6 - Graduatoria

I contributi sono erogati, fino ad esaurimento dell'importo complessivo previsto dal

bando, secondo una graduatoria formata in ordine crescente dei valori ISEE.

In caso di parità dei valori ISEE la precedenza è determinata dal maggior numero dei

figli.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito

internet la graduatoria senza indicazione del nominativo ma con codice

meccanografico/numero di protocollo domanda, valore ISEE utilizzato ai fini della

graduatoria e numero dei figli. Con la presentazione della domanda si autorizza,

inoltre, Cassa Forense ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità

delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni prodotte dal richiedente.

Il Presidente

Avv. Valter Militi

Pubblicato il 9 aprile 2024